

	A/	
	COMUNE DI AREZZO	
	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTER-	
	VENTI ATTUATIVI DEL PROGETTO DELL'ATS ARETINA APPRO-	
	VATO IN RISPOSTA ALL'AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO	
	DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GE-	
	NERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E LA PROGRAMMA-	
	ZIONE SOCIALE “DESTEENAZIONE – DESIDERI IN AZIONE”	
	L'anno duemilaventicinque (2025) a questo dì -----(----) del mese di	
	----- con la presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori	
	di legge	
	TRA	
	il Comune di Arezzo , con sede in Arezzo (AR) Piazza della Libertà n. 1 (C.F.	
	e P. IVA n. 00176820512), rappresentato dall'Avv. Alfonso Pisacane nato a	
	Napoli il 17/11/1966, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio	
	Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino del Comune di Arezzo, ai sensi	
	dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali e decreto sindacale n. 55 del	
	20/04/2023;	
	E	
	ETS ----- con sede legale in ----- – , in	
	persona del legale rappresentante ----- nato a ----- il -----;	
	VISTI:	
	-artt. 118 e 120 Costituzione;	

	-Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;	
	-Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;	
	-DPCM del 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona” ai sensi dell’Art. 5 della Legge 328/2000;	
	-L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti della cittadinanza sociale”;	
	-L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;	
	-D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 cd. Codice del Terzo Settore e, in particolare, gli artt. 55 co. 2 e ss;	
	-L.R.T. n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano” che disciplina e dettaglia le modalità relative all'attuazione del Codice del Terzo Settore nel territorio;	
	-Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021, che esplicita le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55 – 57 d.lgs. 117/2017;	
	-il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;	
	-il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;	

	-il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del	
	24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo	
	di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una	
	transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e	
	l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,	
	migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di	
	sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;	
	-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del	
	27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
	trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che	
	abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);	
	il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione	
	dei dati personali” e ss.mm.ii.;	
	-la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio	
	2021 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del	
	Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+)	
	nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di	
	coesione per il periodo 2021-2027;	
	-il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del	
	18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio	
	generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE)	
	1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE)	
	1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e	
	abroga il Regolamento (UE) 966/2012;	
	-l’art. 9, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 che rimanda agli articoli	

	9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il	
	principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant	
	harm”);	
	-il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio	
	2022 che ha individuato, nell’ambito della Direzione Generale per la lotta alla	
	povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di	
	Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo	
	sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)	
	Programmazione 2014-2020, e AdG del Programma Nazionale a valere sul	
	Fondo sociale europeo plus (FSE+) per il ciclo di Programmazione 2021-	
	2027;	
	-l’Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione	
	di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio	
	2022;	
	-il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027” CCI	
	2021IT05FFPR003 (di seguito “PN Inclusione”) per il sostegno congiunto a	
	titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale	
	Europeo Plus (FSE+) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore	
	dell’occupazione e della crescita” per l’Italia, approvato con decisione di	
	esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre	
	2022;	
	-il Decreto Direttoriale n. 86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale della	
	a Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante	
	Disposizioni transitorie per l’attuazione degli interventi finanziati a valere sul	

	PN Inclusione 2021-2027;	
	-la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione,	
	approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con	
	nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;	
	-il Decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in	
	materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di	
	sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per	
	l'anno 2025”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del	
	22.06.2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in	
	particolare, l’art. 3 che prevede, tra l’altro, l’avvio del processo di	
	riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;	
	-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023 n.	
	230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in	
	Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo “Regolamento	
	di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli	
	Uffici di diretta collaborazione “- in vigore dal 1° marzo 2024 - che all’art. 39	
	prevede l’abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo	
	2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno	
	2021, n. 140 e che, in particolare, all’art. 17 prevede che il Ministero del	
	lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il	
	“Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie”;	
	-l’art. 21 del citato DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 che attribuisce alla	
	istituita Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà	
	presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le	
	competenze relative alla gestione dei programmi nazionali finanziati dal	

	Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale; e l’art 38 comma 3,	
	del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22	
	novembre 2023, che dispone che “Fino all’adozione dei decreti ministeriali di	
	natura non regolamentare di cui all’articolo 17, ciascuna Direzione generale	
	opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale	
	con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione”;	
	-il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio	
	2022, n. 13, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello	
	dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle	
	Direzioni generali”, che all’articolo 10 individua tra i compiti della Divisione	
	III dell’ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la	
	programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del Programma	
	Operativo Nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione	
	sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE +), nel	
	periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di	
	programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo,	
	monitoraggio e valutazione del Programma;	
	-il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 febbraio	
	2024, n. 26, recante “Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione	
	della fase transitoria” con cui, nelle more della completa definizione del	
	processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di	
	garantire l’operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero	
	del lavoro e delle politiche sociali;	
	-il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente pro-	
	tempore della Divisione III dell’allora Direzione Generale per la lotta alla	

	povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo	
	Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN	
	Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma	
	dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;	
	-il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri	
	sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi	
	strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione	
	2014/2020", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R.;	
	-il Decreto Direttoriale n. 86 del 28 marzo 2023 recante "Disposizioni	
	transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN	
	Inclusione 2021-2027";	
	-il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3	
	dell'08.01.2025 e ss.mm.ii.;	
	-il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo	
	Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 versione 3 del	
	12/02/2025 e ss.mm.ii.;	
	-il Piano di attuazione nazionale della Garanzia Infanzia (raccomandazione	
	del Consiglio europeo del 14 giugno 2021 istitutiva della Garanzia europea	
	per l'infanzia) sottoposto alla Commissione europea nel marzo 2022;	
	RICHIAMATI	
	-il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-DG	
	per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 69 del 21/03/2024	
	con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico DesTEENazione - Desideri in	
	azione, da finanziare a valere sulle risorse FSE+ e FESR del PN Inclusione e	

	lotta alla povertà 2021/2027 e il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro	
	e delle Politiche Sociali-DG per la lotta alla povertà e per la programmazione	
	sociale n. 161 del 16/05/2024 con cui è stato disposto l'aggiornamento della	
	“Nota Metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel	
	quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del	
	personale al FSE+ di cui all'art. 53 (b) del Regolamento (UE)2021/1060” ed è	
	stato postposto il termine per la presentazione di proposte progettuali,	
	fissandolo al 14/06/2024 ore 23:59;	
	-la delibera n. 5 del 24/05/2024 della Conferenza Integrata dei Sindaci della	
	Zona Aretina con cui l'ATS ha approvato la presentazione del progetto per	
	partecipare all'Avviso Pubblico richiamato, individuando quale capofila	
	dell'ATS il Comune di Arezzo e la delibera di Giunta del Comune di Arezzo n.	
	258 del 28/05/2024 con la quale veniva approvata la partecipazione del	
	Comune di Arezzo in qualità di capofila della Zona Aretina all'Avviso	
	Pubblico DesTEENazione - Desideri in azione, da finanziare a valere sulle	
	risorse FSE+ e FESR del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027,	
	indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-DG per la lotta alla	
	povertà e per la programmazione sociale;	
	-il Decreto Direttoriale n. 27 del 27/02/2025 del Ministero del lavoro con cui	
	è stata approvata la graduatoria finale dell'Avviso, ammettendo a finanzia-	
	mento n. 60 progetti in tutto il territorio nazionale, tra i quali anche il progetto	
	presentato dall'ATS Aretina, con capofila il Comune di Arezzo;	
	-la convenzione firmata tra Comune di Arezzo in qualità di capofila dell'ATS	
	Aretina e l'Autorità di Gestione del PN Inclusione 21/27 incardinata nella Di-	

rezione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30/04/2025;

PREMESSO

-che con P.D. n. ----- del ----- il Comune di Arezzo ha avviato una procedura di coprogettazione ex art. 55 ss d.lgs. 117/2017 al fine di individuare gli enti del terzo settore interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto “DesTEENazione – desideri in azione” e che le risorse messe a disposizione del progetto ammontano complessivamente ad € 2.685.037,50, preso atto delle specificità esplicitate nel PD n. ---- del -----;

-che all'esito della procedura sono stati selezionati l'ETS/gli ETS firmatari della presente convenzione, che hanno preso parte agli incontri del tavolo di coprogettazione ed hanno dato vita insieme all'ATS Aretina al Piano attuativo allegato alla presente convenzione, parte integrante e sostanziale della stessa, approvato con PD n. ----- del -----;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Garavelli Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, giusto P.D. n. ----- del -----;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del Progetto denominato ammesso al contributo Ministeriale, come meglio dettagliato nel Documento Allegato D) “quadro progettuale ed economico di riferimento” e nel Piano attuativo approvato con PD n. ---- del ----- , relativa alle azioni a valenza socio-educativa da attuarsi nello spazio multifunzionale di esperienza

	nell’ambito della progettazione <i>DesTEENazione-Desideri in azione</i> ”.	
	La presente convenzione disciplina la realizzazione del progetto attuativo ap-	
	provato, volto alla costituzione di Spazi multifunzionali di esperienza per ado-	
	lescenti sul territorio dell'ATS Aretina per l’erogazione di servizi integrati vol-	
	ti a promuovere, nei ragazzi e nelle ragazze, l’autonomia, la capacità di agire	
	nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale.	
	Le attività dovranno svolgersi nella sede dedicata messa a disposizione dal	
	Comune di Arezzo, situati in via Fiorentina n. 329 piano terra (ex Circoscri-	
	zione e Centro socio sanitario).	
	Le attività di cui alla presente convenzione decorrono dalla data di stipula e	
	fino al 30/04/2028, salvo eventuale proroga decretata dal Ministero e rimodu-	
	lata tra le parti firmatarie della presente convenzione, previa convocazione del	
	tavolo di coprogettazione.	
	ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	
	La presente convenzione è condizionata all'osservanza piena ed assoluta delle	
	norme, condizioni e modalità dedotte dai seguenti documenti:	
	-Allegato A) al PD n. ---- del -----: Avviso Pubblico di coprogettazione	
	-Allegato D) al PD n. ---- del -----: quadro progettuale ed economico di ri-	
	ferimento;	
	-Piano attuativo approvato con PD n.--- del -----	
	i quali formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Costituisce altresì parte integrante della presente convenzione il Decreto diret-	
	toriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-DG per la lotta alla	
	povertà e per la programmazione sociale n. 69 del 21/03/2024, con cui è stato	
	approvato l'Avviso Pubblico DesTEENazione - Desideri in azione e la con-	

	venzione firmata tra Comune di Arezzo in qualità di capofila dell'ATS Aretina	
	e l’Autorità di Gestione del PN Inclusione 21/27 incardinata nella Direzione	
	Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del La-	
	voro e delle Politiche Sociali in data 30/04/2025.	
	L'ETS dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto di tutti i documenti	
	citati.	
	ART. 3 – IMPEGNI DELL'ETS/DEGLI ETS	
	L’Ets avrà come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione delle	
	attività individuate nel Piano Attuativo approvato e nel progetto presentato in	
	risposta al bando Ministeriale, nelle modalità concordate. Nello specifico, essi	
	si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:	
	● svolgimento di tutte le attività rispettando quanto prescritto dalla Priorità 2	
	FSE+ “Child Guarantee” - OS k (ESO4.11), ovvero migliorare l'accesso pari-	
	tario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, com-	
	presi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata	
	sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione	
	sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai	
	minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resi-	
	lienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per	
	le persone con disabilità;	
	● rispetto e attuazione della Child Protection Policy (CPP), documento che	
	fornisce una serie di direttive e linee guida da attuare a livello organizzativo,	
	di gestione del personale e di programma per promuovere i più alti standard di	
	comportamento e pratica personale e professionale, al fine di creare ambienti	
	sicuri ed evitare che si verifichino situazioni dannose per bambine, bambini e	

	adolescenti durante il loro coinvolgimento nell’ambito di attività, progetti o programmi. Inoltre, fornisce indicazioni chiare al personale su quali azioni sono necessarie per mantenere i minorenni al sicuro in situazioni di problematicità, assicurare una coerenza di comportamento e processi trasparenti (N.B. la CPP sarà adottata dall’ETS facendo riferimento ad un modello di documento che verrà condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);	
	● esecuzione esatta ed integrale delle attività di cui al progetto nei tempi previsti, raggiungimento degli obiettivi stabiliti e corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;	
	● garantire la partecipazione del personale messo a disposizione del progetto ad eventuali incontri formativi e/o informativi organizzati dall'Autorità di Gestione del MLPS;	
	● rendicontazione delle attività e del personale incaricato secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi PN Inclusione 2021/2027 rispettando le modalità e le tempistiche previste; Inoltre ogni ETS dovrà fornire relazioni delle attività e registrazioni dei beneficiari delle attività secondo le indicazioni e le tempistiche previste dall’Autorità di gestione di riferimento;	
	● rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma;	
	● partecipazione a tavoli tecnici, organismi collegiali istituiti in relazione alle attività oggetto di convenzione;	
	● osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie con-	

	nesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di	
	esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o	
	incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a	
	seguito dell'espletamento delle attività;	
	• adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata,	
	oltre che il conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative alla Propo-	
	sta Progettuale al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi in tema	
	di tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche.	
	L'ETS firmataria dovrà inoltre:	
	• assumere, nei confronti dell'Amministrazione Civica e dei Terzi, la respon-	
	sabilità in solido con ogni Ente partner componente del Partenariato ai fini	
	dell'effettiva esecuzione del Progetto;	
	• comunicare tempestivamente al RUP dr.ssa Garavelli eventuali variazioni	
	dei componenti Partenariato;	
	• fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite	
	dalla presente convenzione e le tempistiche previste dal cronoprogramma del-	
	l'avviso Avviso Pubblico "DesTEENazione-desideri in azione";	
	• conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e conta-	
	bili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto"	
	che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da	
	parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi	
	alla concessione dell'agevolazione;	
	• presentare con cadenza mensile, le domande di rimborso per le spese effet-	
	tivamente sostenute relative alla realizzazione delle attività;	

	● presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate entro 30 giorni dalla conclusione del progetto;	
	● eseguire gli interventi gestionali con diligenza ed adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;	
	● osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, l’ETS si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un’adeguata sorveglianza sull’operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;	
	● manlevare, tenere indenne ed in ogni caso rimborsare e/o risarcire l’Amministrazione di ogni pregiudizio economico subito a fronte di propri inadempimenti e/o inadempimenti dell’ETS Partner/dell’Aggregato di ETS in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall’INAIL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale;	

	• dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;	
	• garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;	
	• garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell’Avviso approvato con PD n....del .../.../2025 e relativi allegati;	
	L'ETS si impegna, inoltre, pena la risoluzione/decadenza del contratto:	
	• ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Arezzo (approvato con delibera GC n. 613/2022), i quali, secondo quanto disposto dal DPR 81/2023, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;	
	• ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. “Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali” e applicarlo per quanto di propria competenza;	
	• ad essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;	
	• ad impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal patto di integrità (all. G al PTPCT 2022/2024) sottoscritto.	
	ART. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE	

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Arezzo provvede al rimborso non forfettario delle spese sostenute dagli ETS, sulla base della rendicontazione fornita, alla stregua di quanto previsto dal progetto esecutivo approvato.

Il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come corrispettivo (ai sensi delle "Linee Guida" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Non si instaurerà quindi un rapporto sinallagmatico tipico degli appalti, non andando ad acquistare un servizio, ma realizzando un progetto condiviso.

Le risorse che il Comune di Arezzo si impegna a mettere a disposizione del progetto sono quelle riconosciute dal MLPS e ammontano in totale ad ----- €, così impegnate:

•€ ----- impegno n. --- capitolo ----- bilancio 2025,

•€ ----- impegno n. --- capitolo ----- bilancio 2026;

•€ ----- impegno n. --- capitolo ----- bilancio 2027;

•€ ----- impegno n. --- capitolo ----- bilancio 2028;

L'ETS/gli ETS aggregati mettono a disposizione del progetto attività e servizi per un valore quantificabile in € -----, come dichiarato nella proposta attuativa presentata.

Le risorse economiche messe a disposizione del progetto verranno erogate in forma di rimborso delle spese sostenute dagli ETS per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto, previa rendicontazione specifica, predisposta nelle modalità indicate dal MLPS e dall'Autorità di Gestione, nonché dal Comune di Arezzo.

Per la realizzazione del Progetto, inoltre, il Comune di Arezzo mette a

	disposizione il personale dell'Ufficio Servizi Sociali a supporto delle attività	
	inerenti il Progetto, con funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza.	
	La convenzione di cui al presente atto risulta soggetta alla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i., per quanto precisato dalle linee guida approvate dal Decreto n. 72/2021 e dalla Determinazione ANAC n.	
	4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari	
	ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.	
	Il codice CIG è -----	
	Il codice CUP è B11H25000040006	
	Le risorse monetarie messe a disposizione dal Comune di Arezzo, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, non hanno carattere di corrispettivo, ma sono riconducibili ai contributi ex art. 12 L. 241/1990 e ss.mm.ii.	
	L'ETS pertanto ha comunicato i seguenti numeri di c/c bancario dedicati alle commesse pubbliche:	
	Banca: -----	
	IBAN: -----	
	persone autorizzate ad operare nei conti:	
	NOME COGNOME (CF: -----)	
	Gli importi a contributo quantificati non costituiscono impegno per il Comune di Arezzo e corrispondono alla dimensione media delle spese stimate, sulla base delle attività e degli standard minimi richiesti per lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi del Progetto.	
	Il Comune di Arezzo si riserva di disporre il ridimensionamento del budget o	

	la cessazione degli interventi, qualora ciò sia determinato da esigenze di	
	interesse pubblico, con preavviso alle parti di almeno tre mesi.	
	Analogamente il Comune di Arezzo si riserva, a fronte di nuove e	
	sopravvenute esigenze, di concordare con l'ETS sottoscrittrice la modifica o	
	l'estensione di una o più attività, riaprendo in tal caso il Tavolo di co-	
	progettazione.	
	ART. 5 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E SPESE AMMISSI-	
	BILI	
	Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all’operazione e	
	in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, in coerenza	
	con il cronoprogramma presentato e approvato.	
	Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in rela-	
	zione ai criteri per l’ammissibilità delle spese:	
	-il Regolamento (UE) n. 1060/2021;	
	-il Regolamento (UE) n. 1057/2021 che abroga il regolamento (UE) n.	
	1296/2013;	
	-il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibi-	
	lità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investi-	
	mento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;	
	-Il Manuale Beneficiari PN Inclusione 2021/2027;	
	-le indicazioni delle Autorità di Gestione di riferimento dei finanziamenti.	
	Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requi-	
	siti di carattere generale:	
	a) essere pertinente al progetto approvato;	
	b) essere effettivamente sostenuta dall'ETS e accompagnata da fatture	

	quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio	
	equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione	
	comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;	
	c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;	
	d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa	
	tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa,	
	l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto	
	dagli artt. 74 comma 1 lettera a), 82 e dall'allegato XIII del Regolamento	
	(UE) 1060/2021;	
	e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi	
	contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di	
	gestione.	
	Mensilmente verrà inviata la richiesta di rimborso, comprensiva del riepilogo	
	dettagliato di tutte le spese fatturate con le seguenti voci: descrizione,	
	fornitore, numero fattura, data, importo della fattura, percentuale di	
	imputazione al progetto, somma imputata.	
	Ad ogni riepilogo dovrà essere allegata una dichiarazione del legale	
	rappresentante, che attesta che il riepilogo è stato redatto sulla base dei	
	documenti originali, conservati nella sede dell'associazione e consultabili in	
	qualsiasi momento da parte del Comune di Arezzo.	
	Le copie dei documenti attestanti le spese sostenute dagli ETS/dall'ETS	
	dovranno essere inviate allo scrivente ufficio entro due mesi dalla conclusione	
	del periodo a cui la richiesta di rimborso si riferisce.	
	L'ETS/Gli ETS firmatari dovranno indicare la percentuale di imputazione al	
	progetto del personale dipendente, volontario, dei mezzi impiegati, qualora	

	questi non siano impiegati in modo esclusivo per le attività di cui al presente	
	progetto, specificando anche la modalità di determinazione della percentuale	
	di imputazione al progetto delle suddette spese.	
	La richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa,	
	dovrà comprendere i seguenti dati: capitolo di spesa, numero di impegno,	
	anno di riferimento dell'impegno, codice CIG e codice CUP riferiti al	
	progetto.	
	Le spese che saranno oggetto di rimborso sono soltanto quelle comprese e	
	individuate dal Manuale dei Beneficiari, documento che le parti dichiarano di	
	conoscere.	
	L'erogazione del contributo a rimborso spese è subordinato all'esito positivo	
	della verifica di pagabilità delle Domande di rimborso presentate dall'ETS,	
	complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle	
	spese/attività, così come dettagliata nel Manuale per i Beneficiari.	
	ART. 6 – INCONTRI DEL TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E RIA-	
	PERTURA	
	Per tutta la durata della presente convenzione, il Tavolo di co-progettazione si	
	riunirà con cadenza specifica oppure secondo necessità: sarà possibile sia per	
	l'amministrazione, sia per gli ETS avanzare richiesta di incontro dei partners	
	tramite l'invio di PEC, con indicazione anche degli argomenti che saranno af-	
	frontati all'ordine del giorno.	
	Nel corso dell'esecuzione della Convenzione, il Comune di Arezzo si riserva	
	di riaprire il Tavolo di co-progettazione con l'ETS anche al fine di ridefinire il	
	Progetto.	
	La revisione della Convenzione potrà originare da mutamenti del contesto so-	

	ziale generale o particolare, dei bisogni degli utenti coinvolti, degli obiettivi che si intendevano realizzare, delle esigenze organizzative, in relazione alle risposte dei beneficiari, per ragioni di pubblico interesse, su richiesta dell'Autorità di Gestione Ministeriale ovvero in qualunque altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.	
	L'ETS potrà chiedere al Comune di Arezzo la riapertura del Tavolo di co-progettazione, motivando la richiesta. Il Comune di Arezzo ha la facoltà di non accogliere la richiesta di riapertura del Tavolo di co-progettazione avanzata.	
	La riattivazione del Tavolo di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite PEC, di convocazione al Tavolo rivolto a tutti gli ETS coinvolti, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto della discussione.	
	ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA	
	La stazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente l'ETS.	
	L'Ente resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, l'Amministrazione indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.	
	A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio alle attività progettuali e per tutta la durata dello stesso, l'Ente dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite	

polizze assicurative RCT/RCO. Tale copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 3.000.000. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso l'Amministrazione comunale, i suoi Amministratori e Dipendenti.

L'ETS ha provveduto alla stipula delle seguenti coperture assicurative:

1) -----, per assicurazione di Responsabilità civile verso terzi prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per persona, € 5.000.000,00 per cose
- RCO € 3.000.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 per cose
- Massimale con limite di cumulo per sinistro RCTO: € 3.000.000,00.

2) Polizza infortuni rivolta alla copertura dei minori per tutte le attività educative svolte, con massimale a bambino di € 200.000,00 per morte e per invalidità permanente, € 5.000,00 per rimborso spese mediche, stipulata con ----- polizza n. ----- con scadenza all'-----.

ART. 8 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Arezzo assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli Enti attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

In qualsiasi momento dall'avvio della presente convenzione, l'Amministrazione può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del

	progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.	
	I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.	
	In relazione alle verifiche svolte da tutte le Autorità competenti, i destinatari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo e a mettere a disposizione le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.	
	ART. 9 -RELAZIONE DI GENERE E LEGGE 68/99 E RELATIVE PENALI	
	<i>A) Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere:</i>	
	L'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.	
	L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	
	<i>B) Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore a 15 dipen-</i>	

denti Legge 68/99 disabili

L'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

ART. 10 - INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale,

l'Amministrazione procederà a convocare il tavolo di coprogettazione per ovviare a tali inadempienze, se necessario diffiderà formalmente l'ETS affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità.

Durante il periodo di sospensione, l'Amministrazione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'ETS abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, l'Amministrazione interrompe il rimborso spese riconosciuto e l'ETS è obbligato alla restituzione del contributo già ricevuto, maggiorato degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere a richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza rilevata.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE

È fatto divieto all'ETS di cedere, anche solo parzialmente, la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa ed il risarcimento dei danni causati al Comune di Arezzo.

ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* (GDPR - Reg. UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto si dà atto che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it.

	Con la sottoscrizione del presente contratto il Titolare nomina ETS-----	
	- che accetta - quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.	
	L'ETS e è autorizzata a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione	
	delle attività oggetto dell'affidamento del servizio e si impegna ad effettuare,	
	per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire	
	le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti delle finalità ivi	
	specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di	
	protezione dei dati personali), del Regolamento UE 2016/679 e delle	
	istruzioni nel seguito fornite. Il predetto Responsabile esterno presenta	
	garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, dei dati sensibili	
	come meglio specificato nell'atto di nomina a responsabile ex art. 28 GDPR,	
	di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure	
	tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia	
	conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati	
	personali. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione del contratto	
	tra le parti per le attività specificate in oggetto. Le categorie di dati personali	
	trattati riferiti al contratto in oggetto, possono essere dati anagrafici,	
	economico/patrimoniali, dati relativi alla salute e ai minori. Le categorie di	
	interessati sono i minori e le rispettive famiglie. Nell'esercizio delle proprie	
	funzioni, il Responsabile esterno si impegna a:	
	a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,	
	ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del	
	contratto;	
	b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti	
	dell'esecuzione del servizio;	

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il suddetto Responsabile esterno si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti,

	in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche	
	accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non	
	autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non	
	conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna	
	a cifrare i dati particolari con modalità idonee.	
	g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento	
	della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove necessaria,	
	conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale	
	consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista	
	dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;	
	h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di	
	trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare	
	e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il	
	predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga	
	fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;	
	i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di	
	cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.	
	Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del	
	trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure	
	tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato	
	al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del	
	Regolamento UE.	
	Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del	
	trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa	
	comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare. I sub-Responsabili del	

trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno del trattamento di cui al presente contratto è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile esterno del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati

nei termini prescritti. Il Responsabile esterno del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile esterno del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile esterno del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile esterno del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile esterno del

trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile esterno si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile esterno si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*. In via generale, il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile medesimo, o da un proprio sub-Responsabile. Il Responsabile esterno non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.arezzo. Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770

- fax 0575377613 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it

Il DPO Responsabile per la protezione dei dati personali ha i seguenti recapiti:

Comune di Arezzo - Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo

email: privacy@comune.arezzo.it

pec: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it

ART. 13 - RECESSO EX D.LGS N. 159/2011

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011, di revocare il finanziamento nel caso in cui, successivamente alla stipula della presente convenzione, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa al soggetto attuatore singolo o a uno o più dei componenti del partenariato dia esito positivo. Qualora l'esito del controllo sia positivo, rimangono a carico del Soggetto attuatore eventuali spese sostenute per la realizzazione del progetto.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura privata è da registrarsi secondo le vigenti disposizioni di legge. Le spese della presente convenzione e sue consequenziali, comprensive della registrazione, sono a completo carico del soggetto attuatore.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Tribunale di Arezzo.

Art. 16 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili

